



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
MILANO**



# **VADEMECUM**

*per la sottoscrizione di*

## **CONTRATTO PRELIMINARE di COMPRAVENDITA IMMOBILIARE per IMMOBILI IN COSTRUZIONE**

*in collaborazione con:*



LEGA CONSUMATORI



SEDE DI MILANO



ASSOCOND  
CO.NA.F.I.

MILANO



F.I.M.A.A.



associazione difesa  
consumatori e ambiente



CONFCONSUMATORI  
CONFEDERAZIONE  
GENERALE DEI  
CONSUMATORI



MOVIMENTO  
CONSUMATORI

Sezione di Milano



ACU - Associazione Consumatori Utenti  
Organizzazione senza scopo di lucro



CITTADINANZA ATTIVA  
della Lombardia *attiva*



movimento  
difesa  
del cittadino



UNIONE NAZIONALE  
CONSUMATORI

COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO



ALTROCONSUMO  
associazione indipendente di consumatori



FEDERCONSUMATORI  
LOMBARDIA



CONIACUT



ASSOUTENTI



Casa del Consumatore



*Il Decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 persegue l'intento di proteggere l'acquirente di un immobile in corso di costruzione, con l'introduzione di una serie di norme di tutela (imposizione di un contenuto minimo del contratto preliminare, obbligo di consegna di fideiussione a garanzia della restituzione degli acconti prezzo versati prima della stipulazione del contratto definitivo notarile, obbligo di consegna di una polizza assicurativa a copertura di gravi difetti o rovina totale o parziale dell'immobile ecc.).*

*Il contratto preliminare, e ogni altro accordo che obbliga a trasferire la proprietà dovrà, quindi, essere redatto in conformità alle disposizioni del predetto Decreto.*

*La Camera di Commercio di Milano ha promosso la predisposizione di un testo di contratto tipo e di un codice di autodisciplina, elaborati con l'ausilio di esperti giuridici e in contraddittorio con le associazioni di categoria. Il primo è un modello contrattuale conforme alle norme dell'ordinamento e privo di clausole vessatorie o inique, e quindi "sicuro". Il secondo racchiude un complesso di regole di condotta rivolte al venditore e al compratore e finalizzate a rendere più trasparente e più equilibrato il mondo degli affari.*



*1. Come giungere ad una consapevole ed informata conclusione del contratto preliminare?*

*E' opportuno che le persone fisiche e i consumatori che si accingono ad acquistare un' abitazione, anche tramite la mediazione e/o la consulenza di una agenzia o di un mediatore immobiliare rispettino alcune cautele sia durante la fase delle trattative sia nella fase di conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, con la società venditrice dell'immobile.*

*Principalmente occorre tenere presente che con la sottoscrizione del contratto preliminare, sorge a carico di entrambe le parti (acquirente e venditore) l'obbligo a stipulare il contratto definitivo notarile di compravendita, attraverso il quale la parte venditrice trasferirà all'acquirente il diritto di proprietà sulla casa a fronte del pagamento di un determinato prezzo.*

*Il preliminare vincola le parti a rispettare tutto quanto è ivi previsto e, salvo specifiche clausole (ad esempio di recesso contenute nel testo contrattuale o casi di risoluzione per l'inadempimento di una delle due parti), non è possibile cambiare idea, esercitare il recesso o sciogliersi dal vincolo.*

*Se, ad esempio, l'acquirente cambiasse idea e non volesse più acquistare l'immobile, si esporrebbe al rischio di perdere la somma eventualmente versata al venditore a titolo di caparra confirmatoria (1) ovvero al rischio di doversi difendere in un eventuale giudizio che il*

---

<sup>1</sup> La caparra confirmatoria è prevista all'art. 1385 cod. civ., ove il legislatore stabilisce una particolare disciplina per il caso di inadempimento di una delle parti (cfr. oltre, nel presente testo, a pag. 7). E' una somma di denaro che, al momento della conclusione del contratto, una parte versa all'altra allo scopo di rafforzare l'impegno di garantire all'adempimento del contratto.



*venditore potrebbe instaurare per ottenere una sentenza volta al trasferimento della proprietà dell'immobile previo pagamento del prezzo e comunque al rischio di dover risarcire il danno.*

*Quindi la scelta del soggetto da cui comprare, ossia della parte venditrice, e dell'immobile è importantissima e va valutata con attenzione e molta prudenza, dopo aver chiesto e ricevuto ogni possibile informazione.*

*A questi fini è necessario richiedere informazioni sulla società venditrice, sulla situazione patrimoniale e sulle sue precedenti operazioni immobiliari.*

*E' necessario richiedere tutte le informazioni relative alla proprietà del terreno, alla regolarità urbanistica del progetto e al rilascio dei permessi di costruzione, ai finanziamenti eventualmente richiesti dalla società per l'acquisto del terreno o per i lavori di costruzione e quindi alla presenza di garanzie reali sugli immobili in corso di costruzione, sui tempi di realizzazione e le caratteristiche costruttive, sulle parti ed opere comuni e su quelle di urbanizzazione da realizzare nella zona (ad esempio servizi, metropolitane, parchi asili ecc.).*

*Gli strumenti per reperire alcune importanti informazioni sono le visure ipotecarie effettuabili presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari al fine di verificare gli atti di trasferimento e gli eventuali gravami esistenti sull'immobile (ad es. iscrizioni ipotecarie, pignoramenti), nonché l'elenco dei protesti, l'albo degli agenti di intermediazione immobiliare e il Registro delle Imprese consultabili presso le Camere di Commercio.*

*Tutte o alcune di queste informazioni sono necessarie per arrivare ad*



*una consapevole ed informata conclusione del contratto preliminare non solo in caso di immobili in corso di costruzione, ma anche di immobili già costruiti.*

*2. Quali sono le disposizioni specifiche a tutela dell'acquirente contenute nel Decreto Legislativo n. 122 del 2005 ?*

*Vediamo alcune di queste previsioni e garanzie cui occorre prestare attenzione.*

*1) L' oggetto del contratto e l'immobile in corso di costruzione*

*Il contratto preliminare dovrà contenere (oltre agli estremi identificativi delle parti ed al loro regime patrimoniale, se coniugate) un'ampia e dettagliata descrizione dell'immobile in corso di costruzione (appartamento e sue pertinenze - cantina box/posto auto). Dovranno essere allegate al contratto preliminare le piantine, il capitolato dei lavori con le caratteristiche tecniche della costruzione, un estratto dei progetti presentati presso il Comune e gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni alla costruzione, un dossier tecnico con la descrizione dei principali materiali, finiture ed accessori che saranno utilizzati per la costruzione dell'immobile.*

*Occorre che siano indicate nel testo del contratto:*

- a) le dimensioni effettive dell'immobile e delle eventuali pertinenze, (ad esempio cantina, box auto, posti macchina) o i criteri certi per calcolarle;*



- b) le caratteristiche tecniche della costruzione;*
- c) l'esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;*
- d) l'indicazione degli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta;*
- e) l'indicazione almeno delle principali imprese che ristruttureranno o realizzeranno l'immobile;*
- f) gli estremi della fideiussione (2).*

*Occorre verificare che siano chiaramente fissati i termini finali di esecuzione della costruzione, in modo da programmare l'eventuale vendita della casa di proprietà, il trasloco, l'arredo della nuova abitazione. Sempre con le medesime finalità, sarà poi opportuno prevedere anche i termini di consegna dell'abitazione.*

*Occorre, poi, verificare che sia menzionata l'esistenza di convenzioni urbanistiche stipulate tra il venditore/costruttore con il Comune o enti terzi per l'ottenimento del permesso di costruzione e l'espressa elencazione dei vincoli previsti: ossia se vi siano divieti di alienazione e/o limitazioni nella rivendita o nell'acquisto degli stessi; obblighi di prelazione; vincoli nella determinazione del prezzo e sussistenza di requisiti soggettivi (famiglia con reddito basso, con più di due figli, giovani coppie ecc.) in capo agli acquirenti ed ai successivi aventi causa, in caso di rivendita; vincoli o servitù di uso pubblico (ad esempio asservimento di parti comuni condominiali a servitù di*

---

<sup>2</sup> La fideiussione è una garanzia attraverso la quale una banca, un'impresa esercente l'assicurazione o intermediari finanziari, obbligandosi personalmente verso il venditore, garantisce l'adempimento dell'obbligazione di quest'ultimo di restituire all'acquirente gli acconti versati sino al momento della stipulazione del contratto notarile definitivo, per l'ipotesi in cui il venditore stesso incorra in una situazione di crisi.



*passaggio pedonale o di alcuni locali condominiali a speciali destinazioni d'uso).*

## *II) Il prezzo*

*E' importante che l'importo del prezzo sia espressamente dichiarato fisso ed invariabile e che non vi sia la possibilità che venga aumentato, con il rinvio a costi non definiti che potrebbero sopravvenire e non determinabili con certezza.*

*Devono essere indicate con chiarezza le modalità e i termini con cui il prezzo dovrà essere pagato: bonifici bancari o versamenti diretti su conto corrente o altre forme in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento e il titolo per cui le somme sono pagate ossia se acconto, caparra confirmatoria (ai sensi dell'art. 1385 cod. civ.), e/o saldo prezzo.*

*In caso di inadempimento, se le somme sono versate a titolo di caparra confirmatoria, l'acquirente inadempiente perde la somma versata; se inadempiente è la parte venditrice sarà invece quest'ultima a dover restituire la somma ricevuta a titolo di caparra, oltre a una somma di pari importo, ossia, in totale, il doppio della somma ricevuta.*

*Nel contratto potrà essere previsto che una parte del prezzo venga pagato mediante finanziamento concesso da una Banca o mediante accollo della quota frazionata del mutuo originariamente acceso dalla Parte Promittente Venditrice.*

## *III) Le garanzie speciali: la fideiussione a favore dell'acquirente e la polizza per i danni.*



*L'acquirente ha tutte le garanzie previste dal codice civile per reagire in caso di evizione <sup>(3)</sup>, in presenza di garanzie reali o di garanzie di terzi o di altri vincoli sul bene, in caso di esistenza di vizi dell'immobile che lo rendano inidoneo all'uso (ad esempio, insalubrità dell'immobile) o che ne diminuiscano il valore (ad esempio, vincoli di alienazione, di inedificabilità anche parziale, servitù passive).*

*Ulteriore strumento di tutela di cui può avvalersi l'acquirente è la trascrizione del contratto preliminare da effettuarsi nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2645 bis cod. civ. La trascrizione consente all'acquirente di prevalere su eventuali ulteriori vendite del medesimo immobile stipulate dal venditore con terzi.*

*In aggiunta a queste garanzie/strumenti di tutela, per gli immobili in corso di costruzione sono previste dal D. Lgs 122/05, oltre ad una serie di prescrizioni in ordine al contenuto del contratto già ricordate al precedente punto 2.I, ulteriori garanzie "speciali" ossia la fideiussione a favore dell'acquirente e la polizza per i danni all'immobile.*

### *Fideiussione*

*Tutte le somme pagate e da pagare (ad eccezione di quelle che potranno essere erogate da un istituto mutuante) fino alla stipulazione del contratto definitivo – a titolo di prezzo o a qualunque altro titolo - dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà essere consegnata dalla società venditrice contestualmente alla*

---

<sup>3</sup> Si intende la rivendica da parte di terzi della proprietà di tutto o di parte dell'immobile.



*stipulazione del contratto preliminare a pena di nullità dello stesso.*

*In questo modo è garantita la restituzione di tutte le somme pagate, se il costruttore dovesse trovarsi in una situazione di crisi e l'acquirente dovesse dichiarare di voler recedere (in caso di trascrizione di un pignoramento) o l'organo della procedura fallimentare non dovesse comunicare la volontà di subentrare nel contratto preliminare in caso di fallimento, dichiarazione di insolvenza, ammissione alla procedura di concordato preventivo.*

*La fideiussione cessa di avere effetto al momento della stipulazione del contratto notarile definitivo.*

#### *Polizza assicurativa*

*La società venditrice è obbligata a rilasciare a favore dell'acquirente e contestualmente alla stipulazione del contratto notarile definitivo una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale dell'immobile o da gravi difetti costruttivi, che si potranno manifestare dopo che è stata acquistata la proprietà dell'immobile e quindi dopo la stipulazione del contratto definitivo notarile.*

- *La mancata stipulazione e consegna della fideiussione bancaria o assicurativa (cfr. precedente punto 2.III) comporta la nullità relativa del contratto, vale a dire che l'unico legittimato a far valere tale nullità è l'acquirente. Questa nullità lo protegge da un contratto*



*stipulato senza garanzie.*

- *Il mancato rispetto del contenuto minimo del contratto preliminare (cfr. Precedente punto 2.I) comporta conseguenze diverse a seconda che manchino elementi essenziali o non essenziali:*

*a) l'assenza dell'indicazione degli elementi essenziali del contratto preliminare come la descrizione dell'immobile, l'indicazione del prezzo, possono comportare la nullità relativa del contratto preliminare stesso che (solo) l'acquirente può far valere in qualsiasi tempo;*

*b) se mancano nel contratto elementi non essenziali il venditore sarà responsabile per inadempimento e sarà tenuto al risarcimento del danno.*

*3. Quali sono le azioni a tutela del compratore in base alle norme sulla vendita e sull'appalto?*

- *L'acquirente può far valere le garanzie per la vendita previste nel codice civile in caso di vizi e/o difetti dell'abitazione o in presenza di garanzie reali, di vincoli e/o di rivendicazioni da parte di terzi della proprietà dell'immobile e quindi può, a sua scelta, e secondo la specifica disciplina dettata dal codice civile per ciascuna delle problematiche, sospendere il pagamento del prezzo, domandare la*



*risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno.*

*Con specifico riferimento alla presenza di vizi e/o difetti, occorre distinguere a seconda della loro gravità:*

*a) Vizi/ difetti meno gravi*

*In base alle norme del codice civile sulla vendita, l'acquirente deve denunciare vizi e/o difetti entro otto giorni dalla scoperta o nel diverso termine stabilito dalle parti nel contratto (cfr. art. 1495 cod. civ. - si consiglia di richiedere al venditore un tempo di denuncia più lungo); fatta la denuncia entro il termine di otto giorni, l'acquirente deve proporre azione giudiziale contro il venditore entro un anno dalla consegna dell'immobile.*

*Se il venditore è anche costruttore dell'immobile oggetto del contratto, il compratore potrà chiedere, in alternativa alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del costruttore, salvo il diritto al risarcimento del danno se il costruttore è in colpa (art. 1667 cod. civ.). In tal caso, la denuncia dei vizi/delle difformità deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, mentre l'azione deve essere iniziata entro due anni dalla consegna dell'immobile. La denuncia non è necessaria se il costruttore/venditore ha riconosciuto le difformità o i vizi e li ha occultati, mentre la garanzia non è dovuta se l'acquirente ha accettato l'immobile (con la sottoscrizione ad esempio di un verbale di consegna*



*senza alcuna riserva o segnalazione) e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, salvo che siano stati in mala fede nascosti dal costruttore/venditore.*

*b) Vizi/difetti più gravi/rovina dell'immobile*

*Il compratore, utilizzando le norme in tema di appalto, può far valere nei confronti del venditore le garanzie in tema di gravi vizi per la rovina e difetti di cose immobili (la c.d. garanzia decennale ex art. 1669 cod. civ.).*

*L'azione per gravi vizi e difetti/rovina di cose immobili (art. 1669 cod. civ.) ha natura extracontrattuale, ossia prescinde dal rapporto contrattuale tra venditore e acquirente dell'immobile e per questo può essere esercitata anche direttamente dall'acquirente nei confronti del costruttore, anche se soggetto diverso dal venditore dal quale acquista l'immobile.*

*I vizi devono essere denunciati a pena di decadenza entro un anno dalla scoperta e l'azione contro il costruttore deve essere iniziata entro un anno dalla denuncia a pena di prescrizione del diritto all'azione.*

*In generale, l'acquirente, in presenza di comportamenti del venditore considerati "illegittimi", deve valutare con attenzione se rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo o di prendere in consegna l'immobile per non esporsi al rischio di risultare inadempiente a sua volta, salvo che vi siano gravi inadempimenti a carico della parte venditrice (quali ad*



*esempio ritardi nella consegna, vincoli pregiudizievoli sull'immobile ecc.) ovvero i gravi difetti sopra segnalati quali ad esempio infiltrazioni, muffe, difetti d'impermeabilizzazione dell'edificio o delle pareti, larghe cadute dell'intonaco o del rivestimento, gravi difetti negli impianti, crepe nelle pareti, mancato rispetto di norme tecniche di costruzione, diminuzione delle superficie superiore ad un ventesimo.*

*In questi casi, o in altri possibili che vanno esaminati caso per caso, il promissario acquirente può legittimamente rifiutarsi di ricevere la consegna dell'immobile, di corrispondere parte del prezzo o il saldo e/o di stipulare il contratto definitivo notarile.*

*Dall'altra parte, anche il venditore può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo e consegnare l'immobile se l'acquirente è inadempiente, ossia ad esempio non è in regola con il pagamento degli acconti prezzo.*

#### **4. Quali sono le azioni a tutela del venditore?**

*Anche l'acquirente può risultare inadempiente e subire la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno in caso, ad esempio, di mancato pagamento di tutto il prezzo o di una sua parte (la risoluzione potrà essere ottenuta in caso di mancato pagamento di una parte consistente del prezzo) o per esempio di mancata stipulazione del contratto definitivo per motivi addebitabili all'acquirente o per la violazione di altri obblighi essenziali specificamente previsti nel testo del contratto preliminare.*



*5. A chi potranno rivolgersi le parti per la soluzione di eventuali controversie?*

*In caso di controversie in tema di vendita di immobili, il costruttore e l'acquirente potranno ricorrere alla conciliazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente ovvero instaurare la controversia nel foro competente, che potrà essere il Tribunale del luogo di residenza dell'acquirente se questi può essere considerato un consumatore.*

\*\*\*\*\*

*Si segnala, infine, l'obbligo di procedere alla registrazione del contratto preliminare di compravendita ai fini fiscali.*

\*\*\*\*\*

*Questi, in sintesi, gli aspetti più importanti che devono essere contenuti e regolati nel contratto preliminare e nel contratto notarile definitivo in modo da affrontare l'importante impegno di acquistare una casa di abitazione con le dovute informazioni e garanzie.*

*Milano, li 4 febbraio 2009*

---

**VADEMECUM,**

*a cura di :*

**AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL MERCATO**

*Servizio Armonizzazione del Mercato*

*E-mail: [regolazione.mercato@mi.camcom.it](mailto:regolazione.mercato@mi.camcom.it)*

**CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**



*Per informazioni, è possibile rivolgersi alle seguenti associazioni di consumatori:*

**ACU - Associazione Consumatori Utenti**

**Via Padre Luigi Monti, 20/c - 20162 MILANO**

**Tel. 02.6615411**

**Sito internet: [www.acu.it](http://www.acu.it)**

**E-mail: [segreteria@acu.it](mailto:segreteria@acu.it)**

**ADICONSUM**

**Via Tadino, 23 - 20124 MILANO**

**Tel. 02.20525340**

**Sito Internet: [www.adiconsum.it](http://www.adiconsum.it)**

**E-mail: [adiconsum\\_milano@cisl.it](mailto:adiconsum_milano@cisl.it)**

**ADUSBEF Lombardia**

**Via Washington, 27 - 20146 MILANO**

**Tel. 02.48517265**

**Sito Internet: [www.adusbef.lombardia.it](http://www.adusbef.lombardia.it)**

**E-mail: [info@adusbef.lombardia.it](mailto:info@adusbef.lombardia.it)**

**ALTROCONSUMO**

**Via Valassina, 22 - 20159 MILANO**

**Tel. 02.668901**

**Sito Internet: [www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it)**

**E-mail: [comprocasa@altroconsumo.it](mailto:comprocasa@altroconsumo.it)**

**ASSOUTENTI**

**Via Pinturicchio, 21 - 20133 MILANO**

**Tel. 02 89072316**

**Sito Internet: [www.assoutenti.lombardia.it](http://www.assoutenti.lombardia.it)**

**E-mail: [info@assoutenti.lombardia.it](mailto:info@assoutenti.lombardia.it)**

**La Casa del Consumatore**

**Via Bobbio, 6 - 20144 MILANO**

**Tel. 02/76.31.68.09**

**Numero Unico 848/78.78.38**

**Sito Internet: [www.casadelconsumatore.it](http://www.casadelconsumatore.it)**

**E-mail: [info@casadelconsumatore.it](mailto:info@casadelconsumatore.it)**



**CITTADINANZATTIVA - Lombardia**

Via Mecenate, 25 - 20138 MILANO

Tel. 02.70009318

Sito Internet: [www.cittadinanzattiva.it](http://www.cittadinanzattiva.it)

E-mail: [cittadinanzattivalombardia@fastwebnet.it](mailto:cittadinanzattivalombardia@fastwebnet.it)

**CONFCONSUMATORI - Milano**

Via De Amicis, 17 - 20123 MILANO

Tel. 02.83241893

Sito Internet: [www.confconsumatori.com](http://www.confconsumatori.com)

E-mail: [milano@confconsumatori.ti](mailto:milano@confconsumatori.ti)

**CONIACUT**

Viale Monza, 137 - 20125 MILANO

tel . 02.8051717

Sito Internet: [www.coniacut.it](http://www.coniacut.it)

E-mail: [coniacut@virgilio.it](mailto:coniacut@virgilio.it)

**FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA**

Viale Zara, 7 - 20159 MILANO

Tel. 02.60830081

Sito Internet: [www.federconsumatori.lombardia.it](http://www.federconsumatori.lombardia.it)

E-mail: [federconsumatori@infinito.it](mailto:federconsumatori@infinito.it)

**LEGA CONSUMATORI**

Via delle Orchidee, 4/A - 20147 MILANO

Tel. 02.4830365902

Sito Internet: [www.legaconsumatori.it](http://www.legaconsumatori.it)

E-mail: [milano@legaconsumatori.it](mailto:milano@legaconsumatori.it)

**MOICA**

Via B. Castelli, 4 - 25133 MONPIANO (BS)

Tel. 030.2006951

Sito Internet: [www.moica.it](http://www.moica.it)

E-mail: [moicaposta@tiscalinet.it](mailto:moicaposta@tiscalinet.it)

**MOVIMENTO CONSUMATORI**

Via Morigi, 8 - 20123 MILANO

Tel. 02.80583136

Sito Internet: [www.movimentoconsumatori.it](http://www.movimentoconsumatori.it)

E-mail: [milano@movimentoconsumatori.it](mailto:milano@movimentoconsumatori.it)



**MOVIMENTO DIFESA CITTADINO**

Via Lorenteggio, 145 - 20146 MILANO

Tel. 02.89055396

Sito Internet: [www.mdc.it](http://www.mdc.it)

E-mail: [ogm@legambiente.org](mailto:ogm@legambiente.org)

**UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI**

**Comitato Regionale lombardo e provinciale di Milano**

Via Ugo Foscolo, 3 - 20121 MILANO

Tel. 02.72003439

Sito WEB: [www.consumatorilombardia.it](http://www.consumatorilombardia.it)

E-mail: [info@consumatorilombardia.it](mailto:info@consumatorilombardia.it)

*oppure è possibile contattare le seguenti Associazioni di categoria:*

**ASSOCOND - CONAFI (Associazione Italiana Condomini)**

via Montevideo, 19 - 20144 Milano

tel. 02 4985123

Sito internet: [segreteria@assocond-conafi.it](mailto:segreteria@assocond-conafi.it)

E-mail: [www.assocond-conafi.it](http://www.assocond-conafi.it)

**U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - Milano**

Sede Provinciale: Via Leone Pancaldo, 1/3 - 20129 MILANO

Tel. 02 2047734

Sito internet: [www.uppi-milano.org](http://www.uppi-milano.org)

E-mail: [info@uppi-milano.org](mailto:info@uppi-milano.org)

**F.I.M.A.A. Milano**

Corso Venezia, 47/49 - 20121 MILANO

Tel. 02.76007671 - Fax 02.783008

Sito internet: [www.fimaamilano.it](http://www.fimaamilano.it)

E-mail: [fimaa.mi@fimaa.it](mailto:fimaa.mi@fimaa.it)

**ASSIMPREDIL -ANCE**

Via San Maurizio, 21 - 20123 MILANO

Tel. 02.8812951 - Fax 02. 8056802

Sito internet: [www.assimpredilance.it](http://www.assimpredilance.it)

E-mail: [assimpredil@assimpredilance.it](mailto:assimpredil@assimpredilance.it)



*Inoltre, è possibile visitare i siti internet sottoindicati:*

- **Camera di Commercio di Milano – Segreteria Ruolo Mediatori**  
Sito Internet: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)  
nella sottosezione **Albi e Ruoli > Ruolo degli Agenti d'Affari in Mediazione.**
  
- **Sportello di conciliazione presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano**  
Sito Internet: [www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com)
  
- **Osservatorio Mercato Immobiliare**  
Sito Internet: [www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/osservatorioimmobiliare](http://www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/osservatorioimmobiliare)
  
- **Borsa Immobiliare di Milano**  
Sito Internet: [www.borsaimmobiliare.net](http://www.borsaimmobiliare.net)
  
- **Usi della Provincia di Milano in materia immobiliare**  
Sito Internet: [www.usilombardia.it](http://www.usilombardia.it)
  
- **Ricerche anagrafiche relative ad individui e società protestati**  
Sito Internet: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it) >  
nella sottosezione: **Tutela del consumatore e dell'impresa > Protesti cambiari**
  
- **Banca dati on-line dei pareri resi dalla Camera di Commercio di Milano in materia di clausole vessatorie**



**Sito Internet:** [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it) >

nella sottosezione: **Tutela del consumatore e dell'impresa > Regolazione del Mercato > Pareri su Clausole Vessatorie**

- **Servizio di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Milano**

**Sito Internet:** [www.mi.camcom.it/regolazione.mercato](http://www.mi.camcom.it/regolazione.mercato)

nella sottosezione: **Tutela del consumatore e dell'impresa > Regolazione del Mercato**

---

*Si ringraziano l'avv. Carmen Leo, le associazioni dei consumatori e di categoria per la gentile collaborazione.*